


u. 22874

II 3  
Consiglio



Reggio Emilia 06/03/2017

Alla cortese attenzione

del Sindaco Luca Vecchi  
del Presidente del Consiglio Comunale Emanuela Caselli

*Mozione per rendere, con una legge, pieno ed effettivo il principio dell'autodeterminazione nei trattamenti sanitari, sancito dall'art.32 della Costituzione Italiana, atto necessario di umanità e civiltà atteso da molti anni.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

### PREMESSO CHE

La scienza e la tecnologia in continua evoluzione e gli altrettanto continui cambiamenti, culturali e sociali, intervenuti nella vita di tutti, dettano continue sfide e aggiornamenti alla definizione qualitativa di vita e di morte, con forti implicazioni e nuove sfide al principio di autodeterminazione e di libertà da cui discende. La medicina moderna è oggi in grado, attraverso l'uso di strumenti o dispositivi tecnologici che sostengono le funzioni biologiche (respirazione, funzione cardiaca e nutritivo/digestiva) di generare stati di "vita intermedia" (detta anche "zona grigia tra la vita e la morte") in cui si osserva un'obiettivo separazione tra vita biologica e vita cognitiva. E' esperienza comune, nel mondo sanitario, che in questa situazione il limite tra la difesa della salute e l'accanimento terapeutico sia tecnicamente difficile da stabilire e comunque non si possa, in alcun modo, ignorare la volontà del paziente. Quest'ultima è, in tutte le legislazioni avanzate sul "fine vita" e sui trattamenti sanitari in genere, nei costumi e nel senso comune delle persone (prima ancora di essere cittadini) ormai il vero punto cruciale a cui riferire ogni scelta legislativa, regolamentare o deontologica informata alle esperienze di vita comuni, alla cultura e ai convincimenti liberamente determinati;

pazienti e cittadini pongono il problema del rispetto delle proprie volontà (consenso informato) in ordine ai trattamenti sanitari quando questi non possono, per ragioni cliniche legate a patologie irreversibili, definite tali sulla base delle più aggiornate e disponibili conoscenze medico-scientifiche, esprimere il proprio consenso (disposizioni anticipate di trattamento o di volontà sugli atti sanitari). Anche se abbiamo uno straordinario art.32 della Costituzione, tra i paesi moderni ed avanzati siamo tra i pochi a non avere una legislazione specifica sui temi del "fine vita" che sia frutto di un sereno, accurato e ponderato approfondimento culturale, tecnico-scientifico e politico;

promesso da 8 anni (dai tempi del caso di Eluana Englaro), è di pochi giorni la notizia che dopo due anni di iter legislativo il "DDL Lenzi" (di sintesi di molti progetti di legge) sul biotestamento dopo l'ennesimo rinvio approderà, finalmente, in aula alla Camera dei Deputati. E' questo un testo di legge che, in sintonia con la comunità scientifica nazionale e internazionale e con le legislazioni di molti paesi, avvia la fase di riconsegna ai pazienti e ai cittadini della possibilità di esprimersi in

maniera positiva o negativa, anticipatamente e attraverso un fiduciario, sull'eventuale ricorso a trattamenti sanitari a partire dalla nutrizione e idratazione artificiale sino alla sedazione profonda per eliminare dolore fisico e psicologico in pazienti terminali che abbiano rifiutato tutte le cure;

la cronaca di questi giorni ci consegna alcuni casi drammatici di persone e cittadini italiani sofferenti lasciati soli dallo Stato e costretti a consumare in clandestinità la propria scelta estrema. Queste vicende sono lì a testimoniare che tra ipocrisie, veti, rigidità ideologiche il nostro Paese lascia soli i suoi figli nel momento del bisogno più drammatico e grande. Tutto ciò non può essere accettato, non può essere affrontato "voltandosi dall'altra parte" e richiede un confronto sereno e rispettoso volto a non "abbandonare" i nostri concittadini che assumono liberamente scelte eutanasiche, possibili a pochi chilometri dai nostri confini;

### CONSIDERATO CHE

il nostro Paese non ha ancora una legge che disciplini, in maniera aggiornata e coerente con la Costituzione Repubblicana, la materia del "fine vita";

la Camera dei Deputati si accinge, dopo tanti rinvii, ad esaminare, il 13 marzo e con una teorica consistente maggioranza, il "DDL Lenzi" esposto succintamente in premessa;

### RICORDATI

l'art. 32 della Costituzione Italiana che recita "Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

l'art.13 della Costituzione Italiana che dice "La libertà personale è inviolabile";

la Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina (Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa del 1997) ed in particolare l'articolo 9 che recita: "desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione";

il Codice Deontologico dei Medici (approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri nel 2014) ed in particolare gli articoli

- 3, (Doveri del medico) "Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute fisica e psichica il trattamento del dolore e della sofferenza nel rispetto della libertà e dignità della persona umana ....."
- 16, (Divieto di accanimento) "Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di appropriatezza ed efficacia delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte"
- 35, (Consenso) "Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza preliminarmente acquisizione del consenso informato o in

presenza di dissenso informato”;

il Codice Deontologico degli Infermieri (approvato dalla Federazione Nazionale Collegio IPASVI il 17/1/2009) ed in particolare gli articoli

- 3, “La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo”
- 36, “L’infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita”
- 37, “L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato”;

### SOTTOLINEATO E RIBADITO CHE

il Comune di Reggio Emilia si è già posto all'avanguardia a livello nazionale sul tema, con l'istituzione del Registro comunale dei testamenti biologici, per la raccolta e conservazione di questi documenti (Delibera di Giunta 2010/7585 approvata il 21/04/2010), che garantisce il diritto dei cittadini residenti a manifestare preventivamente la propria volontà circa l'accettazione o il rifiuto di alcuni trattamenti sanitari o terapie. Questo a seguito della campagna di raccolta firme e successiva approvazione della mozione di iniziativa popolare che venne promossa dall'associazione Alta Voce rappresentata da Donatella Chiossi. Ad oggi già 343 reggiani hanno manifestato la propria volontà depositando il proprio testamento biologico nel registro comunale;

quasi tutti i paesi avanzati a democrazia liberale prevedono nella legislazione forme di registrazione delle disposizione anticipate della volontà dei pazienti sui trattamenti sanitari a garanzia dei pazienti/cittadini rispetto al rischio di accanimento terapeutico (Francia, Danimarca, Olanda, Belgio, Israele, USA, UK, Germania, Svezia, Spagna, Canada, Australia);

### INVITA E INCORAGGIA

il Parlamento italiano a legiferare celermente sul “Biotestamento” conservando i principi base del testo di legge (detto “DDL Lenzi”) in particolare laddove si stabilisce che la nutrizione e idratazione artificiale sono trattamenti sanitari, spesso invasivi, che richiedono, come tutti i trattamenti sanitari, il consenso del paziente che può essere espresso, con pari forza e cogenza, in forma preventiva (testamento biologico con fiduciario) o attuale;

### IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad adoperarsi, meglio se inviando una missiva di accompagnamento a questa mozione, in ogni modo con i parlamentari reggiani, con i Presidenti delle Camere e con il Governo perché tutti concorrano a confezionare e/o facilitare la approvazione della legge sul “Biotestamento” in esame, che i nostri pazienti, le nostre cittadine e cittadini aspettano da tanti, troppi anni.

AGENTI OPERAI (PD)  
Alberto Galli (APRELI - PD)

LANFRANCO DE FRANCO (ART. 1 - MDP)  
Lanfranco de Franco  
Valente Vestice (ART. 1 - MDP)  
Roberto Pavarini (PD)